

TI_GERICHTE 32.2003.73 vom 14. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2003.73

FR: TI_GERICHTE 32.2003.73 du 14 août 2003

IT: TI_GERICHTE 32.2003.73 del 14 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.,

E. 22

agosto 200 in re C.G., consid. 4 [I 102/00]). Un'intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 in re S. consid. 2 [I 681/02]). Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio , op. cit., pag. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5). Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato: " (...) 4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatlerin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigen Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltsführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01). Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 in re S. [I 681/02] e del 28 febbraio 2003 in re S. [I 685/02]). Tali condizioni non paiono nelle specie adempiute: la totalità delle indicazioni fornite dalla casalinga nell'ambito dell'inchiesta domiciliare risultano del tutto attendibili e non contrastano per il resto con il giudizio, cui è per altro fatto esplicito richiamo a sostegno della tesi ricorsuale, in merito all'incapacità lavorativa espresso in sede medica (50% d'incapacità nella professione di ausiliaria di pulizia, evitando "lavori non indifferenti come sforzo fisico" o "sforzi intensi", cfr. doc. _). In casu, a mente di questa Corte, non sono quindi ravvisabili elementi o concreti indizi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti. Conformi ai succitati parametri (cfr. consid. 2.7), le percentuali di ripartizione applicate - oltre che considerare la percentuale massima prevista dalla succitata tabella per le attività di pulizia dell'appartamento (percentuale che nulla agli atti consente del resto di eccezionalmente valutare in misura superiore) - tengono conto anche del fatto che trattasi di economia domestica composta unicamente da due persone; ciò, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, comporta una (seppur di poco) più elevata considerazione in termini percentuali delle mansioni contemplate al pto n. 2 (preparazione dei pasti, pulizia della cucina attività, riserve) rispetto ad economie domestiche composte, oltre che dai coniugi, anche da figli in età scolastica. Non va infine dimenticato che, nei casi come quello in esame, occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal vigente diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro - pur considerando, oltre l'aiuto da parte della figlia, solo una parziale collaborazione del marito (beneficiario di una rendita AI al 50%) - di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico (cfr. pto 5.3: pulizia dell'appartamento e 5.5: bucato), le quali risultano per altro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 38%. Un arrotondamento di tale tasso al grado minimo richiesto per l'erogazione di una rendita (40%) - ciò che l'insorgente, per quanto è dato di capire, ritiene debba essere applicato nel caso concreto - non entra nella fattispecie in linea

di conto. Secondo la più recente giurisprudenza federale, infatti, un arrotondamento, per difetto o per eccesso, va unicamente effettuato, secondo le regole della matematica, in caso di tassi con cifre decimali (STFA 19 dicembre 2003 in re R. [U 27/02 consid. 3]). Il ricorso deve essere pertanto respinto, l'atto impugnato meritando piena tutelata in questa sede.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.